Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° giugno 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1073.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 109, riguardante la scuola di specializzazione in clinica pediatrica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 109. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di diciotto (18) per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.

2° *Anno*:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica e ortottica;
otorino e foniatria;
odontoiatria;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.

3° *Anno*:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.

4° *Anno*:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

L'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 110. — La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore presiede il consiglio della scuola ed è tenuto a dare comunicazioni al preside della facoltà di medicina e chirurgia di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto. Tale consiglio viene costituito da tutti i docenti del corso.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) elementi di genetica medica;
b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
d) fisiologia ostetrica;
e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
f) semeiotica e diagnostica ostetrica;
g) patologia ostetrica e ginecologica I;
h) lingua straniera (inglese) I.

2° *Anno*:

a) semeiotica e diagnostica ginecologica;
b) operazioni ostetriche I;
c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
d) citologia ginecologica;
e) patologia ostetrica e ginecologica II;
f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
g) lingua straniera (inglese) II.

3° *Anno*:

a) puericultura prenatale;
b) immunologia ostetrica e ginecologica;
c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
d) operazioni ostetriche II;
e) operazioni ginecologiche I;
f) ostetricia e ginecologia forense;
g) terapia medica in ostetricia e ginecologia;
h) clinica ostetrica e ginecologica I;
i) psicosomatica ostetrica e ginecologica;
l) lingua straniera (inglese) III.

4° *Anno*:

a) neonatologia;
b) urologia ginecologica;
c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
d) chirurgia addominale;
e) operazioni ginecologiche II;
f) clinica ostetrica e ginecologica II;
g) lingua straniera (inglese) IV.

Gli iscritti, oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., debbono prestare servizio per undici mesi ogni anno accademico. Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto per le materie in programma nell'anno e l'esame fi-

nale di diploma. Per le materie a corsi pluriennali, lo esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

La sessione degli esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di novembre.

Non può essere iscritto all'anno successivo chi non ha superato gli esami del rispettivo anno di corso.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma presentando una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione, oltre ad una relazione sull'attività clinica effettuata durante gli anni di corso e la documentazione dell'attività clinica operatoria personale.

Gli articoli 115, 116 e 117, riguardanti la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione che muta la denominazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 115. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di trentasette iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 116. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) rianimazione II;
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.

Art. 117. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame separatamente su ciascuna delle materie impartite durante l'anno, ivi comprese quelle a corsi pluriennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami teorici e pratici e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1979
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1979, n. **167**.

Erezione in ente morale della fondazione « Carlo Levi », in Roma.

N. 167. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, la fondazione « Carlo Levi », in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1979
Registro n. 7 *Beni culturali, foglio n.* 375

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAMET - Società azionaria metallurgica S.p.a., in Romano d'Ezzelino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta

SAMET - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), con effetto dal 28 marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1978, 11 maggio 1978 e 10 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi:

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta SAMET - Società azionaria metallurgica S.p.a., con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(4818)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, in Savona, ora Metalmetron S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1977, 9 settembre 1977, 10 marzo 1978 e 13 settembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la citata società ha modificato la propria ragione sociale in Metalmetron S.p.a.;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, ora Metalmetron S.p.a., è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(4813)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Publasta industriale, in Ortona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti), con effetto dal 15 dicembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978 e 10 agosto 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Publasta industriale di Ortona (Chieti), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, n. 236, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, e sue successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1977 relativo all'elenco delle associazioni consentite fra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

Considerato che l'art. 11 del decreto ministeriale 4 agosto 1969 ha dettato, tra l'altro, norme di carattere generale concernenti il supporto impiegato per la preparazione di integratori medicati per la terapia precisando che « altri supporti possono essere autorizzati in sede di registrazione dei singoli integratori medicati per la terapia »;

Considerata la necessità di modificare il predetto art. 11 al fine di consentire l'impiego del supporto: Acqua più Polietilenglicolesteri nella preparazione di integratori medicati costituiti dall'associazione di Sulfadimetossina più Diaveridina (rapporto 1:1) con Sulfachinossalina;

Visto il parere favorevole della commissione di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 4 agosto 1969 citato nella premessa è sostituito dal seguente:

Il supporto impiegato per la preparazione di integratori medicati per la terapia deve essere costituito da zuccheri o amidi o farine di estrazione di semi oleosi o glutini o semole glutinate o farinetta di granoturco o tritello di frumento; per la preparazione della associazione costituita da Sulfadimetossina + Diaveridina (nel rapporto 1:1), e da Sulfachinossalina è consentito l'impiego del supporto costituito da acqua e Polietilenglicolesteri.

Altri supporti possono essere autorizzati in sede di registrazione dei singoli integratori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1979

p. *Il Ministro della sanità*
VECCHIARELLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(4063)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Modificazione delle piante organiche del personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie e della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271, mediante il quale i ruoli organici del personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie e della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi giudiziari sono stati aumentati rispettivamente di millecentosettanta e duemila unità, con effetto dal 19 aprile 1978, giorno successivo a quello della pubblicazione del citato decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e data di entrata in vigore del decreto stesso;

Vista la tabella allegata al decreto interministeriale 30 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì

27 gennaio 1977, che determinava le piante organiche del personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie alla data del 12 giugno 1976;

Vista la tabella *C* allegata al decreto interministeriale 20 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1974, che determinava le piante organiche della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi giudiziari alla data del 12 dicembre 1973 e del 1° luglio 1974;

Ritenuto che, con effetto dal 19 aprile 1978, occorre provvedere alla ristrutturazione degli anzidetti ruoli;

che il decreto interministeriale già emesso a tal fine in data 8 luglio 1978 ed inviato, tramite il Ministro del tesoro, alla controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri risulta smarrito, come si rileva dalle note 10 ottobre 1978, n. 145289 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, I.G.O.P. e 7 marzo 1979, n. 10490/8/1077/10/18 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio dell'organizzazione della pubblica amministrazione;

che pertanto si rende necessaria l'adozione di ulteriore provvedimento;

Visti gli articoli 18 e 132, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che dettano disposizioni circa la struttura dei ruoli organici delle carriere di concetto nonché dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia;

Visto l'art. 132, ultimo comma, del citato decreto n. 1077 del 1970, nonché l'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Decreta:

Le piante organiche del personale della carriera di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie e della carriera esecutiva dei coadiutori dattilografi giudiziari sono stabilite, con effetto dal 19 aprile 1978, dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 14 marzo 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1979
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 236

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

Parametro	Qualifica	Posti in organico
370	Segretario capo	621
297 255	Segretario provinciale . .	2.791
218 178 160	Segretario	2.790
	Totale .	6.202

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI COADIUTORI DATTILOGRAFI GIUDIZIARI.

Parametro	Qualifica	Posti in organico
245	Coadiutore superiore giudiziario	865
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo giudiziario	7.785
	Totale . . .	8.650

(5040)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Assegnazione alla regione Calabria di lire 19,5 miliardi per l'anno finanziario 1978 per l'esecuzione degli interventi straordinari di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo e stabilisce altresì la procedura per la ripartizione del fondo tra le regioni, sulla base di criteri annualmente determinati dal CIPE;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria;

Vista la legge n. 482/1978, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (primo provvedimento) che ha soppresso il cap. 7748 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro avente ad oggetto la somma di lire 19,5 miliardi da assegnare, per l'anno finanziario 1978, alla regione Calabria per l'esecuzione di opere straordinarie di cui alla legge n. 437/1968 e ne ha trasferita la relativa disponibilità finanziaria al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi degli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Vista la legge n. 483/1978 recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (secondo provvedimento);

Visto il parere favorevole espresso sulla predetta assegnazione dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 nella seduta del 31 gennaio 1979;

Vista la delibera del CIPE del 22 febbraio 1979 che stabilisce di assegnare alla regione Calabria la predetta somma di lire 19,5 miliardi di cui alla legge n. 437/1968;

Ritenuta l'urgenza di provvedere all'assegnazione della predetta somma alla regione Calabria;

Decreta:

La somma di lire 19,5 miliardi è assegnata alla regione Calabria per l'esecuzione degli interventi straordinari di cui alla legge n. 437/1968.

L'onere relativo derivante dal presente decreto graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1979, in conto residui di stanziamento per l'anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1979
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 181

(4995)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento);

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata fino al 22 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4805)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1978 e 2 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata fino al 22 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4806)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1978, 2 aprile 1979 e 3 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata fino al 22 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4807)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento);

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1978, 2 aprile 1979, 3 aprile 1979 e 4 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 22 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, con sede in Milano, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4808)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri e radiazione di altre.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, di provenienza C.E.E., in base al prezzo di cui alle tabelle *B*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, nonché alla radiazione di altre;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *B*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri, di provenienza C.E.E., sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuno indicato:

TRINCIATI
(Tabella *B*)

Per pipa:		kg conv.le
Sullivan Powell Gentleman's Mixture original	L.	100.000
Mullingar's Kenmare (English Mixture)	»	80.000
Edgeworth Sliced	»	50.000
Skandinavik Mildly Aromatic	»	50.000
Saint Claude	»	40.000

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Comuni:		kg conv.le
Agio Mini Mehari's	L.	40.000
Altri:		
Braniff n. 3 (Mexico Chicos)	L.	120.000

SIGARETTE
(Tabella *E*)

		kg conv.le
Marlboro Lights 100's (Filter)	L.	42.500
Marlboro Ligths (Filter)	»	40.000
Kent Golden Lights K.S.F.	»	40.000
Mercedes 100 Specially Mild (Filtre)	»	40.000

Art. 2.

Le seguenti marche estere di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

PRODOTTI PROVENIENTI DAL MEC

Tabacchi da fiuto:

Gletscher Prise Snuff (Menthol)

Trinciati per pipa:
The Balkan Sobranie Flake Ready Rubbed
Cavas Irish Mixture
Condor (Long Cut)
Assen's Toasted Mixture

Trinciati per sigarette:
Traffic
Javaanse Jongens de Luxe

Sigari « Altri »:
Agio Fine Fleur

Sigaretti « Altri »:
Mercator Tip
Mercator Fiesta
Tipic Taf
Taf Rotary

Sigarette:
Old Gold Filter 100's
St. Michel

PRODOTTI PROVENIENTI DA ALTRI PAESI

Sigari cubani:
Montecristo n. 4
Romeo y Julieta - Julietas
Upman - Singulares Tubos
Hojo - Palmas Extra
Partagas - Aristocrats
Hojo - Exquisitos Extra
Partagas - Perfectos
Partagas - Panetelas

Sigarette:
Turmac Super Oval
Matsuri

La vendita dei prodotti sopra indicati continuerà ai prezzi vigenti, fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1979
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 322

(4994)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali, in Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI, 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 agosto 1978 al 4 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari), è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'area del Consorzio industriale di Villacidro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4817)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri, in base al prezzo richiesto dal fornitore, nella classificazione dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E*, alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti esteri, di provenienza C.E.E., è variato come segue:

TRINCIATI
(Tabella *B*)

Per sigarette:

Old Holborn	da L.	37.500	a L.	40.000	per kg	conv.le

Per pipa:

The Balkan Sobranie n. 759 Mixture	da L.	95.000	a L.	100.000	per kg conv.le
Benson & Hedges Mellow Mixture	»	60.000	»	90.000	»
Escudo Navy de Luxe	»	80.000	»	85.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture	»	80.000	»	85.000	»
Gallaher's Latakia	»	75.000	»	80.000	»
Sullivans Special Mixture	»	70.000	»	80.000	»
John Cotton's n. 1 & 2 Medium	»	70.000	»	75.000	»
Flying Dutchmann (Regular e Aromatic)	»	45.000	»	65.000	»
Gallaher's Rich Dark Honeydew	»	50.000	»	65.000	»
Exclusiv Royal	»	40.000	»	45.000	»
Sweet Dublin Irish Wiskey	»	35.000	»	40.000	»
Amsterdamer	»	30.000	»	35.000	»

SIGARI
(Tabella *C*)

Comuni:

Dannemann Brasil Pierrot	da L.	36.000	a L.	40.000	per kg conv.le
Dannemann Sumatra Menor	»	36.000	»	40.000	»

Altri:

Ritmeester Ones	da L.	80.000	a L.	100.000	per kg conv.le
Ritmeester Parmant	»	60.000	»	80.000	»
Villiger Export	»	72.000	»	80.000	»
Villiger Kiel Mild	»	60.000	»	80.000	»
Ritmeester Pikeur	»	52.000	»	60.000	»
Rillos	»	40.000	»	48.000	»
Handelsgold Continental	»	26.000	»	28.000	»

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Comuni:

Willem II Entre Actos	da L.	60.000	a L.	70.000	per kg conv.le

Altri:

Bachschmidt Puros n. 17 Brasil	da L.	96.000	a L.	100.000	per kg conv.le
Clubmaster Sumatra n. 171	»	96.000	»	100.000	»
Ritmeester Livarde	»	88.000	»	100.000	»
Dannemann Brasil Pierrot Lonja	»	72.000	»	80.000	»
Dannemann Sumatra Menor Lonja	»	72.000	»	80.000	»
Clubmaster Brasil n. 244	»	68.000	»	72.000	»
Clubmaster Sumatra n. 241	»	68.000	»	72.000	»
Tabatip	»	48.000	»	56.000	»
Bachschmidt Puros	»	48.000	»	52.000	»
Clubmaster Sumatra n. 141	»	48.000	»	52.000	»

SIGARETTE
(Tabella *E*)

Sobranie Black Russian Filter	da L.	90.000	a L.	100.000	per kg conv.le
Sobranie Elegance in Colour (Filter)	»	90.000	»	100.000	»
Sullivan «Private Stock» Filter	»	70.000	»	80.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1979
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 321

(4993)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delva, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Delva di Pordenone;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Delva di Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1978 al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4815)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara);

Visti i decreti ministeriali 14 luglio 1978 e 19 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata fino al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4816)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia-Viscosa;

2) Filati industriali;

3) acquedotto - primo lotto;

4) acquedotto - secondo lotto;

5) rete idrica - primo lotto;

6) ristrutturazione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;

7) impianti elettrici, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979 e 12 marzo 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

(4819)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale della Sardegna centrale, la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato di Ottana:

Fibra di Tirso;

Chimica del Tirso (impianti dell'ANIC-Montedison);

Metallurgica del Tirso;

Siron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili Sarcidano:

Siron, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979 e 12 marzo 1979 di concessione per quindici messi dal trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità, di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

(4820)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a., metalmeccanica;

stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico;

Ammi sarda S.p.a., settore piombo e zinco;

Euroallumina S.p.a., produzione alluminio;

Consal S.p.a., lavorazione alluminio;

Officine f.lli Medda settore metalmeccanico - asse mediano viario - asse viario di scorrimento esterno primo lotto - infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente - alimentazione elettrica dello stabilimento Euroallumina - opere portuali e marittime del genio civile, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 12 ottobre 1978, 13 gennaio 1979 e 12 marzo 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca sud;

tombinatura del rio Mangioli nel comune di Capoterra;

ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;

completamento degli impianti della Saras-Chimica;

completamento degli impianti della Italproteine;

fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione del comune di Sarroch, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979 e 12 marzo 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4822)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: SIR strada di allaccio alla statale n. 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas; prima opera di presa acqua di mare, raccordo ferroviario fra la stazione FF.SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979 e 12 marzo 1979 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale delle previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4821)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Angelo Mancini, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera Angelo Mancini di Isola del Liri (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 agosto 1977 al 22 febbraio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Angelo Mancini di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 22 maggio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4809)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam, in S. Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 aprile 1978 al 21 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolungata fino al 21 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4802)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini & Zanaria, in Milano, stabilimento in Trecate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bestagini & Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini & Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara), è disposta la corresponsione del

trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4826)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam, in S. Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1979 e 9 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 aprile 1978 al 21 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolungata fino al 21 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4803)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Angelo Mancini, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cartiera Angelo Mancini di Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1978 e 9 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 agosto 1977 al 22 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Angelo Mancini di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 20 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni in cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4810)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, in La Spezia, cantiere in Pietra Ligure.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nuovi cantieri liguri, con sede in La Spezia e cantiere in Pietra Ligure (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1978 al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4814)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, in Roma, stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. La Metalli industriale, con sede in Roma, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali inderessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con sede in Roma, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4831)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam, in S. Vito al Tagliamento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone);

Visti i decreti ministeriali 23 febbraio 1979, 9 maggio 1979 e 10 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 aprile 1978 al 21 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Newteam di S. Vito al Tagliamento (Pordenone), è prolungata fino al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4804)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca, in Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1978 e 28 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la nacessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4829)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri, in Abbiategrasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano);

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 5 settembre 1978, 8 novembre 1978, 29 novembre 1978 e 24 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tredici Geri di Abbiategrasso (Milano), è prolungata fino al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4828)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1978, 20 novembre 1978, 20 febbraio 1979, 21 febbraio 1979, 22 febbraio 1979 e 23 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.C. - Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Chieti, S. Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripateatina e nella località Fontanelle di Pescara.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4832)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Mar, in Noale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. De Mar di Noale (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Mar di Noale (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 dicembre 1978 al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dela Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4824)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonsignore & C., in Pieve di Teco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bonsignore & C., con sede in Pieve di Teco (Imperia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonsignore & C., con sede in Pieve di Teco (Imperia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4830)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1978;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 19 marzo 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Sicilia, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore alimentare (bevande gassate) operanti nella provincia di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4811)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini, in Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la deibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopraindicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto del 1° ottobre 1977 al 1° aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Gorini di Terni, stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), è prolungata fino al 1° luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4827)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali nel comune di Nocera Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Nocera Umbra (Perugia);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 novembre 1977;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1978 e 11 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nel comune di Nocera Umbra (Perugia);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Nocera Umbra (Perugia), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4812)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Approvazione del modello di « dichiarazione di pagamento » da utilizzarsi da parte delle aziende di credito per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto da esse dovuta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 30 marzo 1978, che stabilisce le modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dalle aziende di credito;

Visti gli articoli 22 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come sostituiti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24;

Considerato che il terzo comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalità per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Ritenuta la necessità di modificare il modello « dichiarazione di pagamento » allegato 4 al decreto ministeriale 30 marzo 1978;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso modello di « dichiarazione di pagamento » che le aziende di credito, di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, devono presentare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto per il pagamento dell'imposta da esse dovuta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO (1)

All'UFFICIO PROVINCIALE I.V.A.

di ....

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO

con domicilio fiscale in — Via e numero civico — Comune — C.A.P. — Provincia (sigla)

NUMERO DI PARTITA I.V.A. | | | | | | | 0 | | | attribuito dall'ufficio provinciale I.V.A. di

versa la somma di L. .000 (Lire ....) (IN LETTERE)

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno 19 per il periodo:

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	DICHIARAZ. ANNUALE	CESSAZ. ATTIVITÀ
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	99	66

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella stessa provincia dove ha sede il competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati

....

....

(1) Con il presente documento non è possibile versare penali per ritardato pagamento.
(2) Il numero identificativo deve essere superiore a 99000011.

....
INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(5042)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Inclusione del comune di Sarezzo tra le sedi di classe seconda e del comune di Capriano del Colle tra quelle di classe quarta ai fini dell'assegnazione del segretario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione del segretario;

Visto il decreto n. 1654/SC in data 19 aprile 1979, con il quale il prefetto di Brescia ha sciolto il consorzio di segreteria tra i comuni di Sarezzo e Capriano del Colle che contava 13.139 abitanti e che era stato incluso tra le sedi della classe seconda;

Ritenuto, pertanto, che a seguito di tale provvedimento il comune di Sarezzo che conta 10.598 abitanti deve essere incluso tra le sedi della classe seconda, mentre il comune di Capriano del Colle che conta 2.541 abitanti deve essere incluso tra le sedi della classe quarta;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il comune di Sarezzo è incluso nell'elenco dei comuni della classe seconda e ad esso è assegnato il segretario generale di 2ª classe Beniamino Udeschini, già titolare del citato consorzio.

Il comune di Capriano del Colle è incluso tra i comuni della classe quarta e ad esso è assegnato un segretario comunale o un segretario capo.

Il prefetto della provincia di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 maggio 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1979.

Disciplina della pesca delle vongole nel mare Adriatico.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 133 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, il quale prevede, tra l'altro, che la pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni;

Visto il capo III del predetto regolamento, concernente il permesso di pesca;

Visto l'art. 32 della legge sopracitata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Considerato che, al fine di evitare un depauperamento della specie, studi di carattere scientifico concordano sulla necessità d'interdire nel mese di giugno la pesca delle vongole nell'Adriatico, individuando in tale periodo quello della più intensa riproduzione nonchè della fissazione della specie;

Considerato che, al fine di evitare che un troppo intenso sforzo di pesca possa compromettere la consistenza di tale risorsa, si appalesa opportuno sospendere il rilascio di nuovi permessi per il tipo di pesca in questione;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella seduta del 17 maggio 1979, ha espresso parere favorevole all'apposizione del divieto di pesca delle vongole (Venus Gallina) nel mare Adriatico durante il corrente mese di giugno e alla sospensione per il corrente anno del rilascio di nuovi permessi per il tipo di pesca in questione;

Decreta:

Art. 1.

La pesca delle vongole nel mare Adriatico è vietata dal 1° al 30 giugno.

Art. 2.

Sino al 31 dicembre 1979 è sospeso il rilascio di nuovi permessi per la pesca delle vongole nell'Adriatico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° giugno 1979.

Roma, addì 26 maggio 1979

Il Ministro: PRETI

(5017)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Esenzione dal diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nei confronti delle trattrici stradali, degli autocarri e dei rimorchi importati temporaneamente dalla Repubblica federale di Germania ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, o per esigenze dei traffici;

Ritenuto che tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania sussiste la reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporto di merci;

Decreta:

Articolo unico

Le trattrici stradali, gli autocarri ed i relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Repubblica federale di Germania ed appartenenti a persone residenti stabilmente nella Repubblica federale di Germania sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dei trasporti
PRETI

(5041)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Irene M. Barbeau, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(4451)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James C. Cason, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(4452)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Fabbri, console generale onorario di Finlandia a Milano.

(4453)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Judith I. Hughes, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(4454)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Blake Robinson, console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(4455)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James B. Lane, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(4456)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles F. Keil, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(4457)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joseph A. Bertot, console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(4458)

In data 28 dicembre 1978 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James W. Shinn, console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(4459)

MINISTERO DELL'INTERNO

Smarrimento di titolo di spesa

A norma dell'art. 470 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell'art. 586 delle vigenti istruzioni generali sui servizi del tesoro, si comunica che il sottoindicato titolo di spesa, trasmesso, per il pagamento, dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Pisa all'ufficio postale di Pontedera (Pisa), è andato smarrito:

ordinativo diretto n. 23 di L. 27.510 nette, imputato al cap. 2982 dell'esercizio 1978 (res. 1977) ed emesso, a favore del sig. Barzan Giovanni, residente in Pontedera (Pisa), per rimborso spese di giudizio.

(4970)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione «American Community School of Milan», in Noverasco di Opera, ad accettare alcune donazioni.

Il prefetto della provincia di Milano, con decreto prot. n. 4835 - Div. I del 10 marzo 1979, ha autorizzato l'associazione «American Community School of Milan», in Noverasco di Opera (Milano), via Bezzola n. 6, ad accettare le seguenti donazioni:

L. 9.184.000 dalla Honeywell Information System Italia;
L. 7.000.000 dalla Chemical Bank;
L. 17.000.000 dalla IBM Italia;
L. 2.205.000 dalla Bankers Trust Co.;
L. 10.000 000 dalla Rohm & Haas Italia;
L. 8.820.000 dalla Citibank.

(4969)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento delle «XVII Dimostrazioni di macchine, impianti ed attrezzature per la lavorazione e la conservazione dei foraggi», in Padova.

L'Ente autonomo per le fiere di Padova ha comunicato di aver rinunciato all'organizzazione delle «XVII Dimostrazioni di macchine, impianti ed attrezzature per la lavorazione e la conservazione dei foraggi» iscritte nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1979 che avrebbe dovuto aver luogo in Padova nella prima metà di luglio, con carattere nazionale.

(4700)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 31 gennaio 1979 concernente «Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 6 marzo 1979, alla pag. 2105, seconda colonna, quarto capoverso, in luogo di: «Considerato che il dott. Armando Morciano, membro del comitato predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato *collocato a riposo*», leggasi: «Considerato che il dott. Armando Morciano, membro del comitato predetto in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato *destinato ad altro incarico*».

(4716)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 mod. 241 D.P. — Data: 15 marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bari. — Intestazione: Lomonaco Giovanni, nato a Torre S. Susanna il 24 giugno 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4450)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 29 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	857,20	857,20	857,30	857,20	857,25	857,20	857,30	857,20	857,20	857,20
Dollaro canadese .	739,20	739,20	741,75	739,20	741,55	739,20	741,40	739,20	739,20	739,20
Marco germanico .	446,55	446,55	446,30	446,55	446,53	446,55	446,50	446,55	446,55	446,55
Fiorino olandese .	408,48	408,48	408,50	408,48	408,45	408,48	408,53	408,48	408,48	408,48
Franco belga .	27,79	27,79	27,77	27,79	27,78	27,79	27,788	27,79	27,79	27,80
Franco francese	192,79	192,79	192,80	192,79	192,70	192,79	192,79	192,79	192,79	192,79
Lira sterlina .	1759,20	1759,20	1760,75	1759,20	1759,35	1759,20	1759,80	1759,20	1759,20	1759,20
Lira irlandese .	1683 —	1683 —	1685 —	1683 —	1682,75	—	1685 —	1683 —	1683 —	—
Corona danese .	155,98	155,98	156 —	155,98	156 —	155,98	155,979	155,98	155,98	155,98
Corona norvegese .	165,02	165,02	165 —	165,02	165 —	165,02	165,06	165,02	165,02	165,02
Corona svedese .	195,09	195,09	195 —	195,09	194,95	195,09	195 —	195,09	195,09	195,09
Franco svizzero	492,97	492,97	492,80	492,97	493,10	492,97	492,93	492,97	492,97	492,97
Scellino austriaco. .	60,589	60,589	60,60	60,589	60,58	60,58	60,58	60,589	60,589	60,60
Escudo portoghese .	17,30	17,30	17,20	17,30	17,19	17,30	17,20	17,30	17,30	17,30
Peseta spagnola	12,96	12,96	12,9650	12,96	12,96	12,96	12,92	12,96	12,96	12,96
Yen giapponese. .	3,876	3,876	3,89	3,876	3,873	3,87	3,876	3,876	3,876	3,87

Media dei titoli del 29 maggio 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	72,90
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	90,925
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	88,20
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	82,65
» 6 % » » 1970-85 . . .	82,375
» 6 % » » 1971-86 . . .	78,925
» 6 % » » 1972-87 . . .	78,45
» 9 % » » 1975-90 . . .	84,85
» 9 % » » 1976-91 . .	85,625
» 10 % » » 1977-92 . . .	88,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	88,45
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 . .	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 .	100,75
» » » » 1- 1-1978/80. .	100,925
» » » » 1- 3-1978/80. .	100,925
» » » » 1- 6-1978/80. .	100,95
» » » » 1- 8-1978/80. .	100,90
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	99,50
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,575
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,65
» » » 10 % 1- 1-1981	97,525
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,75
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,225
» » » 12 % 1- 4-1982	99,10
» » » 12 % 1-10-1983	97,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	857,25
Dollaro canadese	740,30
Marco germanico	446,525
Fiorino olandese	408,505
Franco belga	27,789
Franco francese	192,79
Lira sterlina	1759,50
Lira irlandese	1684 —
Corona danese	155,979
Corona norvegese	165,04
Corona svedese	195,045
Franco svizzero	492,95
Scellino austriaco	60,584
Escudo portoghese	17,25
Peseta spagnola	12,966
Yen giapponese	3,876

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » deve essere ottenuta dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

« *Colli Altotiberini* » *bianco*:

Trebbiano toscano: dal 75 % al 90 %;
Malvasia del Chianti: fino al 10 %.

Possono inoltre concorrere alla produzione del vino « Colli Altotiberini » bianco anche altre uve bianche provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Perugia fino ad un massimo del 15 %.

« *Colli Altotiberini* » *rosso e rosato*:

Sangiovese: dal 55 % al 70 %;
Merlot: dal 10 % al 20 %;
Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti congiuntamente o disgiuntamente fino al 10 %.

Possono concorrere alla produzione del vino «Colli Altotiberini » rosso altre uve rosse provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Perugia fino ad un massimo del 15 %.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Colli Altotiberini » comprende parte dei territori comunali di: San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio, Perugia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal punto d'incrocio della via Tiberina strada statale n. 3-*bis* con il confine di provincia in località Dogana q. 330, il limite segue verso nord-est il confine provinciale per circa 800 metri fino a raggiungere la q. 355 da dove prosegue in direzione sud per la strada e superata la q. 371 raggiunge Cospaia, costeggia il centro abitato ad est e per un sentiero raggiunge in direzione sud il corso d'acqua discendendolo fino a q. 333 dove prende il sentiero verso est raggiungendo q. 391, a nord di Porrino, prosegue poi verso nord-est per la strada ed il sentiero poi che va ad incrociare il T. Vertola in prossimità della q. 368, raggiungendo l'incrocio con la strada S. Giustino-Corposano.

Dal punto d'incrocio sulla S. Giustino-Corposano, il limite, segue verso est e poi ovest la mulattiera che raggiunge, in prossimità della q. 448, la strada statale di Bocca Trabaria (n. 73-*bis*), segue quest'ultima verso sud-est fino a q. 513 (C. Gobbi) e quindi la strada, prima verso est e poi sud, che conduce a Ca' di Crea e 200 metri circa prima di giungere a tale località segue, verso est, il sentiero e poi la strada, attraversa la q. 502 e raggiunge da nord-est C. Somaia da dove prosegue per la strada che verso sud-est prima e poi nord-est raggiunge l'impluvio all'altezza della q 489, risale l'impluvio in direzione nord-est e sul proseguimento va ad incrociare la strada che passa ad est della q. 629 (Monticello), percorre tale strada verso sud-est sino ai ruderi di Pieve Vecchia da dove, per una retta in direzione nord-est raggiunge la sorgente perenne a nord di C. Gattanera (q. 434), costeggia tale località per la strada ad est ed all'altezza della q. 434 piega verso est per la strada che raggiunge in prossimità del ponte, quella per Colle Plinio, attraversa tale strada e seguendo la mulattiera verso sud-est raggiunge il confine comunale di S. Giustino, lo percorre per breve tratto verso est ed all'altezza della q. 467, seguendo l'impluvio in direzione sud-est lungo il fosso raggiunge il ponte sulla strada Colle Plinio-Ripole (q. 368), percorre quest'ultima per circa 300 metri verso est ed all'altezza della strada per C. S. Biagio, attraversa, in direzione sud-est il T. Lama e risalendo l'impluvio del fosso affluente nella stessa direzione, raggiunge sul proseguimento di questi la strada per C.se Colecchio che percorre verso sud-ovest fino a raggiungere tale località.

Da C.se Colecchio, attraversato il corso d'acqua a sud, prende la mulattiera per raggiungere, in direzione sud-est q. 470 (C. Malfatti) e quindi, sempre verso sud-est, segue la strada che poi piega a sud fino a raggiungere la q. 530 percorrendo un sentiero nell'ultimo tratto; da q. 530 segue la strada verso sud fino a q. 468, a nord-ovest di V.la Panicale.

Da q. 468 segue una retta in direzione est fino a q. 380 da dove per la strada verso sud-est incrocia quella per C. Ponte e lungo questa verso sud raggiunge il ponte sul T. Regnano, prosegue quindi per il sentiero che in direzione sud-est passa ad est di M. Novello e successivamente per la mulattiera verso sud-ovest raggiunge la q. 456.

Da q. 456 seguendo una retta in direzione sud-est giunge a q. 364 (C. Muri) e quindi percorre la strada che verso sud raggiunge la q. 341, una volta attraversato il T. Vaschi.

Da q. 341 segue una retta in direzione sud-ovest raggiungendo Userna (q. 366) e da Userna prosegue per la strada che in direzione sud-est raggiunge l'impluvio e lo percorre verso est fino ad incontrare sul proseguimento, il sentiero per V.la Coppi che raggiunge lungo questi seguendolo verso sud.

Da V.la Coppi prosegue per la mulattiera che verso est raggiunge q. 430 all'incrocio con quella che conduce a Castiglione, dal punto d'incrocio (q. 430), segue una retta in direzione sud-est che raggiunge C. Cavaglione da dove discende verso sud per la strada che attraversa ad est la località Belvedere fino ad incrociare a q. 337 la strada per Città di Castello, segue tale strada verso est fino al km 2 da dove per una retta in direzione sud-est raggiunge la q. 360 e quindi lungo il sentiero in direzione est incrocia la mulattiera per C. Nunziatella e lungo questa verso sud-ovest, raggiunge tale località (q. 443), la supera e sulla strada che prosegue, raggiunge Bagni di Fontecchio dopo aver superato la q. 415

Da Bagni di Fontecchio segue la strada che in direzione sud e sud-ovest conduce a V.la Eleonora da dove prosegue per la mulattiera verso sud-ovest, attraversa la q. 460 ed arriva a q. 407 e sul proseguimento giunge a V.la Rocca (q. 431), la supera e raggiunge la q. 411 da dove piega prima verso nord-est e poi sud per la strada che attraversata q. 437 perviene q. 395 da dove segue l'impluvio in direzione sud e quindi il F.so Zanzone sempre verso sud fino ad incrociare la strada per Città di Castello.

Segue tale strada verso sud-ovest per circa 600 metri fino all'incrocio con quella per C. Le Guardie e lungo questa raggiunge tale località per proseguire poi in direzione sud-ovest fino ad incrociare il T. Soara e quindi dall'incrocio segue la strada adiacente verso sud-est fino a raggiungere C. Belvedere (q. 466) dopo aver costeggiato ad est Le Piagge e la q. 454.

Da C. Belvedere segue la strada in direzione nord-est e poi sud-est fino alla q. 480 da dove per una retta a perpendicolare sud incrocia la strada in uscita da S. Domino, prosegue lungo tale strada verso sud-ovest, passando per le quote 453, 447 e 345, e nell'ultimo tratto per un sentiero fino alla q. 345 da dove piega verso sud fino a C. Molinello e quindi per una mulattiera verso est, superata la q. 367, raggiunge la strada per Carafieri e lungo questa tale località.

Da Carafieri discende verso sud per la mulattiera fino a q. 400 da dove lungo una retta in direzione sud arriva a q. 385 (C. Ricci), per proseguire poi in direzione nord-est lungo la strada che costeggia il F.so di Fonte Maggio fino all'altezza della q. 423 da dove per una retta in direzione sud-est raggiunge q. 404 sulla strada per La Casella, segue tale strada in direzione ovest sino a raggiungere la strada di S. Martino di Castelvecchio passando per le quote 324 e 311.

All'incrocio, in prossimità di S. Martino di Castelvecchio, il limite segue la strada in direzione est per Caldarino di Sopra, passando per le quote 359, 368, 384 e superata quest'ultima quota,

segue il sentiero in direzione nord-est fino all'impluvio affluente del F.so Rancale per risalirlo fino ad incrociare nuovamente la strada per Caldarino di Sopra in prossimità di C. Benedetti, prosegue per tale strada verso nord-est e raggiunge Caldarino (q. 412), da dove segue quella in direzione sud-est, supera la q. 414 e per un sentiero, che nell'ultimo tratto piega verso est, raggiunge C. Masci a q. 441.

Da C. Masci segue la strada che in direzione est prima e poi sud raggiunge il Palazzotto dopo aver superato le quote 452, 440, 432, 444 e 447 e dal Palazzotto segue la strada verso sud per breve tratto e quindi il sentiero che la congiunge a quella per C. Fondeo raggiungendo questi per la strada in direzione est.

Da C. Fondeo segue la strada che in direzione nord costeggia il T. Lana e poco prima della q. 311 attraversa il corso d'acqua seguendo poi il sentiero che in direzione sud-est raggiunge C. Casale (q. 391), lo supera e lungo la mulattiera, nella stessa direzione, raggiunge la strada per La Casella, la segue verso est e poi sud attraversando la q. 427 fino ad arrivare alla q. 393 da dove per la mulattiera, in direzione nord-est, raggiunge C. Rio (q. 388) indi prosegue verso sud-est lungo la strada che arriva a q. 438 e poi lungo il sentiero arriva a q. 473 per seguire poi l'impluvio che va a confluire nel T. Carpina.

Alla confluenza risale per circa 100 metri il T. Carpina lo attraversa per proseguire sulla strada che verso sud-est supera Casale di Sotto (q. 298) e quindi lungo un sentiero nella stessa direzione raggiunge la strada per C. Maiola che segue fino a tale località.

Da C. Maiola (q. 376) per una linea retta in direzione sud-est attraversa la q. 402 e raggiunge Broccano (q. 473), da Broccano segue la strada che nella stessa direzione supera Caicresci e raggiunge q. 401 da dove lungo un sentiero, in direzione est, raggiunge il Rio all'altezza della q. 334, discende tale corso d'acqua per circa 600 metri e prende quindi il sentiero e la strada in direzione sud-est sino a raggiungere il confine di Montone a S. Benedetto, risale verso nord per circa 100 metri il confine comunale per seguire la strada e poi la mulattiera che in direzione est raggiunge C. Col della Tempesta (q. 466).

Da Col della Tempesta segue la strada verso sud-ovest per Pian del Corso (q 403) e superato Scapicchio (q. 337) di circa 300 metri prende, verso sud-est, il sentiero e poi la strada che raggiunge prima C. Val di Roba (q. 410) e poi Caicace (q. 445) da dove segue la strada e la carrareccia che giunge a Le Capanne, passando per la q. 379.

Superate Le Capanne prosegue verso est fino ad arrivare al T. Assino che discende verso sud ed all'altezza di M. Scaricato risale l'affluente che attraversa la strada statale di Gubbio in direzione est, e risale quindi il F.so Ranco Nuovo fino in prossimità della sorgente dove lungo una mulattiera prima verso sud e poi una carrareccia verso est raggiunge Il Castello.

Dalla località Il Castello, il limite, segue la mulattiera che in direzione sud attraversa le quote 471, 419, 416 e 408 (Poggio del Colle), da dove segue il sentiero che in direzione sud-est raggiunge il T. Mussino a q. 261 in corrispondenza della confluenza del F.so dei Cerri, risale per breve tratto tale corso d'acqua, circa 50 metri, e poi prende il sentiero che discende verso sud raggiungendo q. 306 il Barlo, risale quindi per la mulattiera in direzione nord-est e superato il Pod.re Valcerbaia seguendo la carrareccia, raggiunge l'impluvio e ridiscende fino all'altezza della q. 381 dove per la mulattiera arriva alla località Torretta (q. 300).

Da q. 300 segue una linea retta, in direzione nord-est e raggiunge la q. 463 sulla strada per C.se Nuove, segue tale strada verso nord-est e superata Pietra Melina, all'altezza della q. 569, prende la carrareccia per Casidolfo (q. 596) da dove lungo il sentiero in direzione est e poi sud raggiunge Venarella (q. 607) e per la mulattiera arriva a Vignaie da dove risale in direzione nord-est fino alla q. 503 sul confine comunale.

Da q. 503 segue una linea retta verso sud-ovest e raggiunge Colozzone q. 463 per proseguire poi nella stessa direzione per la mulattiera che raggiunge il Rio, segue il corso d'acqua verso sud costeggiando l'acquedotto fino ad arrivare a q. 300 e quindi la mulattiera che verso est passa per Castello di Vicolo (q. 344), Podere Piaggia (q. 440), q. 460 e proseguendo raggiunge l'acquedotto che discende verso sud sino al C. il Poggio, da dove in linea retta verso est raggiunge la q. 436 e quindi la strada per Casanova che segue fino a superare tale località (q. 418) e prendere poi il sentiero che, in direzione sud-est arriva alla strada per C. S. Benedetto che raggiunge e supera incrociando poi il T. Resina.

Attraversa il T. Resina e prosegue per la strada di Molino Di Vico per procedere verso est fino a q. 365, dove prosegue per nord-est lungo la strada che passa per le quote 416, 461, 459 e raggiunge C. Vaglie (q. 465).

Il limite discende poi verso sud fino a raggiungere la strada che incrocia quella per Morleschio alla q. 542, segue tale strada fino al Palombaro Alto di Morleschio e da qui la strada in parte mulattiera che in direzione sud-est passa per le quote 366 e 300 fino ad incrociare il T. Ventia in località C. Crevelli, sul proseguimento della strada raggiunge poi la località Montelabate, passando per Pod.re Guardabassi (q. 288), C. Cirosso (q. 303), quote 305, 322 e 348.

Prosegue poi in direzione nord ed est per la strada che conduce alla località Casacce (q. 617), fino a raggiungerla in prossimità del km 21,100 circa sulla strada per Perugia e discende lungo questa sino al km 20 circa.

Dal km 20 della via Eugubina segue la strada verso est che passa per C. Forti (q. 532) e C. La Valle (q. 435) da dove per un sentiero incrocia il Rio, lo ridiscende anche quando muta il nome in Rio Grande fino all'altezza di Piccione a q. 308 e quindi prosegue per la strada che in direzione sud passa ad ovest di C.se Vaglie, piega quindi verso sud-est su quella che raggiunge q. 353 per risalire in direzione nord-est, in prossimità della cappella, superato di circa 100 metri il bivio per C. S. Croce, prende la strada verso sud attraversando le località: Casella (q. 338), Pal.zo Nerbone (q. 340), C. Bruciata, Pal.zo Taccone (q. 446), C. Grelli, C. Serrina Bassa (q. 352), Pod.re Pàlazzone (q. 357) fino ad incrociare la strada per Pianello in località La Colonnetta alla q. 234

Da q 234 segue verso sud-ovest la strada carrereccia per Podere Le Spiagge e dopo circa 600 metri piega verso sud lungo la strada che attraversa Casanova, Pod.re Macci (q. 242), Pod.re Del Bosco fino a raggiungere a q. 229 quella in uscita da Ripa sulla quale prosegue incrociando dopo circa 150 metri il F.so Macara, segue quindi tale corso d'acqua in direzione sud, fino a raggiungere la q 207 all'altezza di Pod.re Fonte che raggiunge seguendo la strada in direzione ovest.

Da Pod.re Fonte segue verso sud la strada che passando per le quote 206, 207 (C. Pallareto) raggiunge la linea ferroviaria in prossimità della q. 213, prosegue per la linea ferrata verso ovest ed alla stazione di Ponte S. Giovanni, segue la strada che attraversato il F.so di S. Margherita a q. 235 raggiunge il centro abitato di Perugia che costeggia ad est onde seguire poi la strada in uscita, che superata P.ta S. Angelo, raggiunge S. M.ra di Cenerente; prosegue poi per la strada che in direzione nord-ovest costeggia il fosso di Cenerente e l'acquedotto fino ad incrociare, dopo Osteria della Corniola e sempre sul confine comunale, la strada per Canneto per seguirla poi fino ad arrivare a tale località (q. 412).

Da Canneto prosegue verso nord-est per la strada che, superate C.se di Sotto, raggiunge il bivio per C.se di Sopra e da qui segue quella che, verso est, attraversa il F.so di Colognola, supera il bivio per C. Pepparello e proseguendo raggiunge a q. 487 la strada alle pendici di M. Civitelle, la segue per breve tratto verso nord e dopo circa 50 metri, prosegue lungo quella di Migiana di Monte Tezio nella stessa direzione, raggiunge e supera tale località ed all'altezza di Castel Procoio prende la mulattiera per C.se Fontenova (q. 505).

Segue tale strada in direzione nord-ovest, costeggiando M. Tezio e passando per Pod.re Casali, C. Valle Cupa (q. 476), C. Piè di Monte (q. 492), C Pavia (q. 494), C. Bojola (q. 364) fino a raggiungere Antognola.

Da Antognola segue, verso nord-est, la mulattiera per Valenzino raggiungendolo dopo aver costeggiato F.so Mussarello e da Valenzino, in direzione nord-ovest, prosegue per la mulattiera che, dopo una deviazione verso ovest, passa per le quote 339, 298 fino a raggiungere il T. Nese, lo attraversa e prosegue per la Chiesa del Pian di Nese (q. 300).

Segue quindi la mulattiera verso nord che passa per la q. 321, raggiunge l'impluvio e lungo questi arriva alla strada per S. Giuliano, dopo breve tratto verso tale località segue la mulattiera verso ovest per C. Prata e da tale località prosegue per una linea retta in direzione nord raggiungendo l'estremità più a sud della strada per Monte Corona (q. 628), prosegue quindi su tale strada in direzione nord fino al Pod.re S. Savino, lo supera ed alla prima curva sulla strada (q. 470) prende il sentiero che, in direzione sud-ovest, passa per le quote 392, 357 e superato S. Giuliano delle Pignatte, in direzione ovest, segue la strada che attraversa quella per Badia alla q. 323 e prosegue fino a Toro (q. 373).

Da Toro segue la mulattiera che in direzione della vetta di M. Acuto raggiunge la località Osteria da dove piega verso nord-ovest per raggiungere Migianella dei Marchesi, passando a nord-est di M. Acuto, Cima Cerchiaia, M. Valcinella, M. Saldo e seguendo la mulattiera, la strada e nuovamente la mulattiera che passa per le quote: 513 (Montacuto), 487, 436 (Palazzetto), 370, 503 (Il Ranco), 519, 458.

Da Migianella dei Marchesi segue la mulattiera per C. Tassinari e prima di giungervi prosegue verso nord-ovest lungo il sentiero che conduce a C. S. Stefano (q. 476), quindi piega ad ovest per la carrereccia fino a C. Poggio (q. 434) e poi a sud, raggiungendo Ulivello Primo (q. 310) e poi lungo la strada il Fosso di Cerquatelli (q. 303) che discende fino al T. Mansola.

Segue questo corso d'acqua fino alla confluenza con il T. Niccone e lungo questi verso ovest incrocia il confine di provincia in località La Mita, prosegue quindi lungo tale confine verso nord-ovest fino a raggiungere, in prossimità della q. 500, la mulattiera lungo la quale prosegue prima verso nord e poi est fino ad arrivare alla località il Cerro (q. 570).

Da il Cerro segue sempre la mulattiera in direzione est, raggiunge C. Pagana di Sopra (q. 415) passando per le località Crete (q. 531), C. Fusati (q. 423).

Da C. Pagana di Sopra prosegue verso nord per la mulattiera prima e lungo la strada poi fino a C. Colle (q. 568) passando per Ca' di Bacco; da C. Colle (q. 568) segue quindi la mulattiera in direzione nord-ovest passando per le quote 564, 415, 403 (V.la Landucci), 313 fino a raggiungere, lungo la carrereccia ed una volta attraversato il T. Scano, la strada per Calzolaro, prosegue su tale strada in direzione ovest ed alla q. 348, all'altezza di S. Leo Bastia, prende a nord la strada per l'Olmo raggiungendo tale località.

Dall'Olmo segue la mulattiera in direzione nord-est e raggiunge C. Aiale passando per le quote 478 e 533; da C. Aiale segue la strada che, nella stessa direzione, attraversa C. Ranzu ed arriva alla località Porcareccia (q. 439) da dove prosegue per il sentiero che dopo aver piegato inizialmente ad est, riprende la direzione nord-est fino a raggiungere Gracciata (q. 327).

Da Gracciata segue prima la mulattiera verso ovest e poi la strada carrereccia verso nord che attraversato il T. Minima, incrocia la strada per Lugnano alla q. 278, segue quest'ultima in direzione ovest fino alla Fatt. di Petrelle e superatala di poco segue la strada e poi la mulattiera che, in direzione nord, raggiunge Ghironzo (q. 558), passando per le località Pistrino (q. 371), Carpina (q. 507), Casalina (q. 583) e quindi per le quote 593, 589, 602, 575, 516 (Castelvecchio).

Da Ghironzo segue la mulattiera che in direzione est attraversa la q. 477 e raggiunge q 395 in prossimità di S. Lucia da dove seguendo la mulattiera in direzione nord-ovest tocca le quote 418, 409, 338 e 285 e raggiunge il T. Nestore seguendolo per circa 300 metri verso est fino alla q. 281.

Dalla q. 281 prosegue a nord sulla strada che incrocia quella per Morra alla q. 288 e lungo questa attraversa Morra e superata la q. 292 al ponticello sul fosso affluente del T. Nestore, risale questo fosso costeggiando le località Vicinato, La Pelucca, Villa Toppo fino all'incrocio con la strada per quest'ultima località; segue quindi tale strada verso ovest fino alla q. 582, dove incrocia quella per S. Agnese e lungo questa verso est raggiunge tale località.

Da S. Agnese prosegue verso nord per la strada che attraversa C Locco (q. 474) e raggiunge il T. Aggia, discende tale corso d'acqua per breve tratto fino a q. 388 da dove segue la strada che, in direzione nord, attraversa la q. 410 e le località C. Tetina (q. 474) e Citerna (q. 551).

Dopo quest'ultima località piega verso nord-est per la strada che costeggia P.gio Caione, Col di Fabbri, La Calbeira, S. Martino e raggiunge Palazzetto alla q. 617 sulla strada per Monte S. Maria Tiberina, percorre quest'ultima in direzione di Monterchi sino ad incrociare il T. Scarsola, risale questo corso d'acqua ed a nord di P.gio Di Rimondato, segue verso est il F.sso affluente di sinistra sino alla sorgente in prossimità della quota 698 dove per una mulattiera verso nord raggiunge Buccialle (quota 661), prosegue quindi nella stessa direzione sulla strada per Lippiano ed a Ranzola prende, in direzione ovest, la mulattiera che va ad incrociare il T. Riccianello alla q. 390 in località Il Mulinaccio.

Discende questo corso d'acqua e superata La Consuma prosegue lungo il confine di provincia prima verso est e poi nord-ovest sino all'incrocio con la strada per S. Leo (q. 308), prosegue quindi su tale strada in direzione sud-est ed a Manfrone piega verso sud per quella che superate Case Nuove, incrocia il T. Sovara in prossimità della q. 303, discende questo corso d'acqua e dalla confluenza con il T. Cerfone, risale questo ultimo per breve tratto sino ad incrociare la strada per Città di Castello (q. 300) segue quindi tale strada in direzione del centro abitato e superato Lerchi segue il tracciato che passa per C. dei Fondi e C. Cecio e riprende quindi la strada verso il centro abitato di Città di Castello lo costeggia lungo la circonvallazione sud ed est per seguire poi in uscita la via Tiberina (strada statale n. 3-*bis*) in direzione di S. Giustino, attraversa tale centro abitato e raggiunge il punto d'incrocio tra la strada statale n. 3-*bis* ed il confine di provincia da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Colli Altotiberini » debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di natura siliceo-argillosa o calcareo-argillosa, con esclusione dei terreni di fondo-valle.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Colli Altotiberini » non deve essere superiore a q.li 110 per Ha in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo .

La resa per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di San Giustino, Citerna, Città di Castello, Monte S Maria Tiberina, Montone, Umbertide, Gubbio e Perugia. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Colli Altotiberini » rosso o rosato una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11 ed al vino « Colli Altotiberini » bianco una gradazione alcoolica minima naturale di 10. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1) « Colli Altotiberini » bianco:
   Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
   odore: caratteristico gradevole;
   sapore: asciutto, gradevole armonico;
   gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5;
   acidità totale minima: 6 per mille;
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.

2) « Colli Altotiberini » rosso:
   colore: rosso rubino;
   odore: vinoso gradevole;
   sapore: asciutto, rotondo, gradevole;
   gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5 gradi;
   acidità totale minima: 6 per mille;
   estratto secco netto minimo: 20 per mille.

3) « Colli Altotiberini » rosato:
   colore: rosa tenue;
   odore: lievemente fruttato;
   sapore: fresco, asciutto, vivace;
   gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5 gradi;
   acidità totale minima: 6 per mille;
   estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Colli Altotiberini » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella di entrata in vigore del presente disciplinare e limitatamente ai vini « Colli Altotiberini » rosso e rosato, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni Montepulciano in sostituzione totale o parziale di quelli di Merlot nei limiti delle percentuali previste all'art. 2.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3601)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Tresivio e Ponte in Valtellina

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 gennaio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una fascia a monte e a valle della strada panoramica provinciale da Tresivio a Ponte in Valtellina;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo dei comuni di Tresivio e Ponte in Valtellina;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di diversi cittadini (Betti Franco e altri);

Ritenuto che detta opposizione debba essere respinta per i seguenti motivi:

1) non risulta alcuna discordanza tra il deliberato della commissione e il grafico rispecchiante la zona che si vuole vincolare, chiaramente limitata ad est dalla chiesa di S. Gregorio nel comune di Ponte in Valtellina e ad ovest dall'abitato di Tresivio;

2) l'assenza del Sindaco, regolarmente e tempestivamente invitato, non può invalidare il deliberato della Commissione;

3) non può parimenti invalidare il deliberato della commissione il parere contrario del presidente dell'ente turismo;

4) il regolamento edilizio non è sufficiente a proteggere il valore paesistico della zona; inoltre i presupposti del vincolo esistono pienamente, presentando tutta la zona un alto valore panoramico;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'asssessorato urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore costituendo un susseguirsi di punti di vista di grande valore paesaggistico accessibili al pubblico, dai quali si godono le libere e suggestive visioni panoramiche di belle vallate, di distese di boschi e di zone di castagneti e frutteti;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 320 del 21 aprile 1978 e n. 597 del 9 ottobre 1978, con i quali viene delegato l'Assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. I

La zona costituita dall'unione di parte del territorio comunale di Tresivio e di Ponte in Valtellina così delimitata:

Parte del comune di Tresivio:

fascia di m. 20 (venti) a monte e di m. 50 (cinquanta) a valle della strada provinciale detta « panoramica » limitata ad occidente dall'abitato di Tresivio e a oriente dal confine tra il territorio comunale di Tresivio e quello di Ponte in Valtellina;

Parte del territorio di Ponte in Valtellina:

fascia di m. 20 (venti) a monte e di m. 50 (cinquanta) a valle della strada provinciale detta « panoramica » limitata ad occidente dal confine tra il territorio comunale di Tresivio e quello di Ponte in Valtellina, ed a oriente dalla zona della chiesa di S. Gregorio, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. II

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

I sindaci dei comuni di Tresivio e Ponte in Valtellina provvederanno all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione; i comuni stessi terranno a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo comunale.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 23 febbraio 1979

p. *Il presidente*: RIVOLTA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Verbale n. 2

L'anno 1972 (millenovecentosettantadue) il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, alle ore 15, presso la sala della giunta dell'amministrazione provinciale di Sondrio, si è nuovamente riunita la commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Successivamente il Presidente passa a trattare l'argomento del vincolo di una fascia a monte e a valle della strada panoramica provinciale da Tresivio a Ponte in Valtellina.

a) PROPOSTA DI VINCOLO IN COMUNE DI TRESIVIO.

Il presidente della commissione constatato che il sindaco del comune di Tresivio non è presente, benchè invitato regolarmente con lettera raccomandata, illustra ai componenti della commissione l'opportunità di proporre un vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per notevole interesse pubblico su una fascia profonda m. 20 a monte, e m. 50 a valle della strada provinciale detta panoramica, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Tresivio.

Ritiene il Presidente che i medesimi motivi addotti dalla commissione nelle precedenti riunioni del 29 luglio 1965, 22 luglio 1966 e del 30 settembre 1966, si debbano ritenere validi

anche per il tratto della stessa strada ricadente nel territorio comunale di Tresivio, in quanto sono comuni le caratteristiche panoramiche.

Invita pertanto i componenti della commissione ad esprimere la propria dichiarazione di voto.

Risultano favorevoli i voti di tutti i presenti, ad eccezione di quello contrario del presidente dell'ente provinciale del turismo di Sondrio.

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

Decide

di proporre l'apposizione del vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per notevole interesse pubblico, anche sulla tratta di strada provinciale detta « panoramica » incidente sul territorio di Tresivio, su una fascia di m. 20 (venti) a monte e di m. 50 (cinquanta) a valle della tratta medesima, limitata dal comune di Poggiridenti ad occidente e dal confine del comune di Ponte ad oriente.

b) PROPOSTA DI VINCOLO IN COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA.

Il presidente della commissione constatato che il sindaco del comune di Ponte in Valtellina non è presente, benchè invitato regolarmente con lettera raccomandata, illustra ai componenti della commissione l'opportunità di proporre un vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per notevole interesse pubblico su una fascia profonda m. 20 a monte e m. 50 a valle della strada provinciale della « panoramica », nel tratto ricadente nel territorio comunale di Ponte in Valtellina.

Ritiene il presidente che i medesimi motivi addotti dalla commissione nelle precedenti riunioni del 29 luglio 1965, 22 luglio 1966 e del 30 settembre 1966, si debbano ritenere validi anche per il tratto della stessa strada ricadente nel territorio comunale di Ponte, in quanto sono comuni le caratteristiche panoramiche.

Invita pertanto i componenti della commissione ad esprimere la propria dichiarazione di voto.

Risultano favorevoli i voti di tutti i presenti, ad eccezione di quello contrario del presidente dell'ente provinciale del turismo di Sondrio.

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

Decide

di proporre l'apposizione del vincolo paesistico, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche sulla tratta di strada provinciale detta « panoramica » incidente sui territori di Tresivio e di Ponte in Valtellina, su una fascia di m. 20 (venti) a monte e di m. 50 (cinquanta) a valle della tratta medesima, limitata a occidente con l'abitato di Tresivio, foglio catastale 14, a oriente dalla zona della chiesa di S. Gregorio nel comune di Ponte in Valtellina.

(*Omissis*).

(3908)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Sogliano al Rubicone e Budrio

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 20 marzo 1979, n. 993 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3045/2311, nella seduta del 20 aprile 1979): comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 26 gennaio 1979, n. 4);

deliberazione 20 marzo 1979, n. 994 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3046/2931 nella seduta del 20 aprile 1979): comune di Budrio (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 marzo 1978, n. 68).

(4501)

Varianti ai piani di zona dei comuni di Parma e Cesena

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani per l'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 20 marzo 1979, n. 739 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 2977/2899 nella seduta del 20 aprile 1979): comune di Parma (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 gennaio 1977, n. 61);

deliberazione 20 marzo 1979, n. 992 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 3044/2910, nella seduta del 20 aprile 1979): comune di Cesena (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 24 maggio 1978, n. 216).

(4502)

Approvazione del piano per insediamenti produttivi del comune di Campogalliano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

deliberazione 20 marzo 1979, n. 995 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3047/2934 nella seduta del 20 aprile 1979): comune di Campogalliano (Modena) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 17 febbraio 1977, n. 7).

(4503)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/412 del 2 aprile 1933, con il quale il cognome del sig. Zerjal Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 2 gennaio 1887, venne ridotto nella forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Zeriali Maria ed ai figli Maria, Augusto, Olga, Benedetto, Oscar, Mario Luigi e Sofia Silvia;

Vista la domanda prodotta in data 12 maggio 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Zeriali Edvin, nato a S. Dorligo della Valle il 12 maggio 1948, residente a S. Antonio in Bosco, 7, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originale di « Žerjal », posseduto dal padre Oscar prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Oscar, sig. Zeriali Edvin, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Žerjal ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 15 maggio 1979

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(4972)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova scritta del concorso, per esame, a quarantaquattro posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili.

La prova scritta del concorso a quarantaquattro posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1979, avrà luogo in Roma, presso il palazzo dello sport, piazzale dello Sport, Eur, nel giorno 7 novembre 1979 con inizio alle ore otto antimeridiane.

(4867)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977 concernente l'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori sanitari in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 6 maggio 1977 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Autelitano Giuseppe, nato a Bova Marina il 3 gennaio 1930;
Avolio Ettore, nato a Bari il 30 settembre 1926;
Bottecchia Giancarlo, nato a Venezia il 12 gennaio 1933;
Camporese Franco, nato a Mantova il 17 febbraio 1922;
Bruno Cesare, nato a Cantalupo l'11 settembre 1919;
De Jorio Renato, nato ad Avellino il 12 marzo 1931;
De Lellis Bruno, nato a Mirabello l'8 settembre 1929;
Diana Luigi, nato a Dignano d'Istria il 22 marzo 1938;
Fazzioli Furio, nato a Roma il 12 agosto 1926;
Ferace Gennaro, nato ad Airola il 30 gennaio 1920;
Saccani Carlo Felice, nato a Poviglio il 17 novembre 1928;
Massarelli Angelo, nato a Roma il 21 marzo 1930;
Moro Silvio, nato ad Alessandria il 18 gennaio 1936;
Graziotti Bruno, nato a Venezia il 18 settembre 1923;
Rastelli Giovanni, nato a Palma Campania il 15 agosto 1914;
Renzulli Lorenzo, nato a Pollena Trocchia il 29 giugno 1939;
Semeraro Raffaele, nato a Cisternino il 7 settembre 1925;
Maniscalco Carlo, nato a Chiusa Sclafani il 30 luglio 1936.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera: e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 6 maggio 1977 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Buriani Gianfranco, nato a Ferrara il 14 aprile 1923;
Burani Giorgio, nato a Reggio Emilia il 10 marzo 1928;
Camporese Franco, nato a Mantova il 17 febbraio 1922;
Cioffari Angelo, nato a Foligno il 28 maggio 1913;
De Veris Bruno, nato a Genova il 9 settembre 1923;
Frezza Luigi, nato a Laureana di Borrello il 29 marzo 1932;
Giannuzzo Emanuele, nato a Mazzarino il 13 novembre 1925;
Giorgi Giorgio, nato a Cura Carpignano l'8 novembre 1927;
Morizio Francesco, nato a Caramanico Terme il 17 gennaio 1926;
Parravicini Alessandro, nato a Erba il 6 marzo 1934;
Prada Luigi, nato a Milano il 7 marzo 1922;
Tuccinardi Fernando, nato a Formia il 20 novembre 1929.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(4269)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente del reparto di cardiologia ed unità coronariche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di cardiologia ed unità coronariche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(1702/S)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Concorso a due posti di assistente di pediatria addetti alla sezione autonoma di neonatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria addetti alla sezione autonoma di neonatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(1700/S)

OSPEDALE «M. RATI» DI COGOLETO

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cogoleto (Genova).

(1701/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso a due posti di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(1706/S)

OSPEDALE «S. MARIA LA CIVITA» DI SPINAZZOLA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spinazzola (Bari).

(1705/S)

OSPEDALI DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ed un posto di assistente della divisione pediatrica;

un posto di assistente del servizio di neuroradiologia (aggregato all'istituto di neurochirurgia);

due posti di assistente dell'istituto di neurochirurgia;

due posti di assistente del servizio di terapia cardiologica intensiva, aggregato alla divisione di medicina cardiovascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(1707/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(1699/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(1704/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791490)